



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SETTIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32390 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente

**TRA**

**ITALIA S.R.L.** (P.IVA

con sede in

rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Nicola Durazzo ed Eloà Pellizzaro del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, al Corso Re Umberto I, 63;

**ATTRICE**

**E**

**S.P.A.** (C.F. e P. IVA:

in persona del legale rappresentante pro tempore, con

sede in

, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Costa del Foro di

Roma e dall'Avv. Gianfranco Santojanni del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Via Carducci n. 11.

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** risoluzione e invalidità contratto di appalto.



CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.

### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.06.2018, Italia s.r.l. conveniva in giudizio la società S.p.A. dinanzi a questo Tribunale, al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: *“In via principale, I) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto inter partes ex art. 1454 c.c.; II) accertare e dichiarare che la Committente s.p.a. ha violato l’obbligo di collaborazione con l’appaltatore e non ha consentito allo stesso di eseguire le opere appaltate rendendosi colpevole di un gravissimo inadempimento e conseguentemente pronunciare la risoluzione del contratto intercorso tra Italia e ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e segg. c.c. e conseguentemente, III) dichiarare tenuta e condannare s.p.a. al risarcimento dei danni in favore di Italia nella misura di euro 325.8222,60 oltre iva, o nella misura minore o maggiore accertanda in corso di causa o ritenuta più giusta dal giudice, oltre interessi dalla domanda e rivalutazione monetaria; in via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra IV) accertate e dichiarare che s.p.a. ha esercitato il recesso dal contratto inter partes e conseguentemente V) dichiarare tenuta e condannare s.p.a. al risarcimento dei danni in favore di Italia nella misura di euro 325.822,60 oltre iva o nella misura minore o maggiore accertanda in corso di causa o ritenuta più giusta dal giudice, oltre interessi dalla domanda e rivalutazione monetaria”.*

A sostegno delle proprie domande, parte attrice, premesso di aver ricevuto da s.p.a. l’affidamento di un appalto di lavori per la realizzazione di un’opera di pavimentazione del valore di € 420.000,00 presso il proprio stabilimento sito in Cornaredo alla Via Edison n. 2, deduceva che dopo aver riscontrato alcune difformità nella colorazione del materiale fornito da Italia, interrompeva i lavori di pavimentazione impedendo all’appaltatrice di proseguire ed ultimare l’opera commissionata; - che Italia diffidava a consentire la ripresa dei lavori entro il termine di 15 giorni; - che malgrado il decorso del termine di 15 giorni, non aveva provveduto a consentire a Italia la ripresa dei lavori, venendo meno agli obblighi di buona fede e di cooperazione che incombono sul committente ed avrebbe determinato, per propria colpa, la risoluzione del contratto: - che, a seguito del comportamento di Italia aveva subito i seguenti danni: € 14.4000,00 per le lavorazioni eseguite tra l’ottobre 2017 ed il gennaio 2018; € 266.514,61 per costo dei materiali acquistati; € 10.000,00 per costo materiali acquistati; € 84.000,00 per la perdita dell’utile; € 54.600,00 per spese generali; il tutto per un totale di € 443.914,61; che dall’importo di € 443.914,61 doveva essere detratta la somma di € 63.000,00, oltre IVA, versata da



a titolo di acconto sull'acquisto merci, nonché la somma di € 55.091,40 stornata alla dal fornitore dei materiali a titolo di nota di credito sui materiali difettosi, il tutto per complessivi € 325.822,60 oltre IVA; che, nel caso in cui non dovesse ravvisarsi nel comportamento di un inadempimento ma l'esercizio del diritto di recesso, si faceva valere tale quantificazione a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c..

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio s.p.a., contestando in toto le domande di parte attrice e formulando le seguenti conclusioni: *“rigettare le domande azionate da Italia S.r.l. per le ragioni di cui in narrativa; 2) accertare e dichiarare, ex artt. 1662, comma 2 e 1453 c.c., per i motivi sopra esposti, che la Italia S.r.l. si è resa inadempiente nei confronti della S.p.A. e, conseguentemente risolvere il contratto di appalto del 30/11/2017 per fatto e colpa della Italia S.r.l. per le ragioni di cui in narrativa; 3) condannare la Italia S.r.l. ex art. 1458 c.c. alla restituzione della somma di € 76.860,00 versata dalla S.p.A. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della dazione fino alla dazione ed in ogni caso con gli interessi ex artt. 1284, comma 4, c.c.; in via subordinata 4) accertare e dichiarare che nella conclusione del contratto del 30/11/2017 il consenso della S.p.A. è stato carpito con dolo, ovvero, in via subordinata, il consenso è stato dato per errore e, per l'effetto, 5) annullare il contratto di appalto del 30/11/2017 concluso tra la S.p.A. e la Italia S.r.l. per dolo determinante ex artt. 1427, 1439 e 1429 n. 2 c.c. o, in subordine, per errore essenziale e riconoscibile così come dedotto in narrativa e per l'ulteriore effetto dare corso agli effetti restitutori conseguenti l'accoglimento della domanda di annullamento ai sensi dell'art. 2033 c.c. e quindi condannare la Italia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione delle somme di cui al precedente punto 3. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.*

In particolare, la convenuta deduceva che a essere inadempiente era l'attrice, in ragione del fatto che, a seguito della inadatta realizzazione dell'opera posta in essere da Italia in altro cantiere, aveva scoperto di essere stata raggirata dalla società attrice, in quanto nel campione per la selezione che aveva effettuato Italia non era stato utilizzato il materiale Purcem 21 RAL 7035 (spessore 4 mm) ordinato, ma erano stati aggiunti dei pigmenti composti dalla stessa inducendo in errore la convenuta nella conclusione del contratto. Chiedeva, pertanto, che il contratto venisse risolto per inadempimento dell'attrice e, in via subordinata, instava per l'annullamento del contratto per dolo e/o errore essenziale e riconoscibile.

Espletata la trattazione e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., seguiva la fase istruttoria, nel corso della quale veniva acquisita documentazione ed espletata prova testimoniale; all'esito,



rassegnate le conclusioni all'udienza dell'1.07.2021 (ove parte attrice riduceva la pretesa risarcitoria ad euro 114.400,60 oltre iva), la causa era assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..

Passando al merito, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, risulta fondata la domanda riconvenzionale della convenuta di annullamento del contratto *inter partes* per dolo ex art. 1439 c.c..

L'esame di tale domanda – su cui ha insistito in via principale in sede di precisazione conclusioni – assume carattere preliminare e assorbente in quanto idonea a definire il giudizio, in ragione del principio della ragione più liquida (v. Cass. S.U. n. 26242-3 del 2014).

Nel caso di specie, risulta documentato che le parti, in data 30.11.2017, concludevano un contratto di appalto con cui (committente) commissionava a Italia (appaltatrice) la realizzazione di una pavimentazione in resina presso il proprio stabilimento sito in Cornaredo alla Via Edison n. 2 per l'importo di euro 420.000,00 (doc. 7 versando un acconto di euro 76.860,00 (doc. 9 Tanto nell'offerta di (doc. 4 quanto nell'ordine di acquisto di del 30.11.2017 (doc. 7 venivano espressamente specificate la tipologia di prodotto da utilizzare da parte di Italia (PurCem 21), la colorazione del pavimento (RAL 7035) e lo spessore del rivestimento (4 mm).

La circostanza che la colorazione prescelta dalla committente era il RAL 7035 (pacificamente corrispondente nella colorazione internazionale al grigio luce; v. anche allegato n. 3 risulta confermata anche dalla mail del 8/11/2017 (doc. 31 Italia), con cui richiedeva alla Italia l'invio dell'offerta per la pavimentazione dello stabilimento di Cornaredo, riportando nell'allegato le specifiche della lavorazione da effettuare per la pavimentazione. In tale allegato venivano descritte le lavorazioni da effettuare e le modalità di esecuzione delle stesse e veniva specificato nell'oggetto di tale allegato: “*Cantiere in Cornaredo via Edison 2, Specifiche pavimentazione in calcestruzzo con rivestimento in poliuretano cemento colorazione RAL 7035*” (cfr. doc. 31 Italia).

Risultano non specificamente contestate dalla convenuta, poi, le seguenti circostanze: che nell'ottobre 2017 Italia aveva realizzato una campionatura che la società attrice dichiarava essere stata realizzata con materiale PurCem 21, colorazione RAL 7035 e spessore di 4 mm (si vedano al riguardo anche le deposizioni dei testi e sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare), come confermato, del resto, nel contenuto dell'offerta n. 164 del 31.10.2017 presentata dalla stessa (v. doc. 4 parte attrice); - che, nello stesso periodo, anche la società Fontana Luigi S.p.A. (facente parte del medesimo gruppo di decideva di rifare la pavimentazione del proprio stabilimento sito a (MB) con lo stesso materiale e la



medesima colorazione scelta dalla (vale a dire il - 21, RAL 7035, con spessore di 4 mm), avendo assistito, per il tramite dei propri ausiliari, alla prova campione effettuata dalla per - che essendo già in corso dei lavori di ristrutturazione presso lo stabilimento di Veduggio affidati alla ditta appaltatrice S.r.l., quest'ultima, con il consenso di Fontana s.p.a., si accordava con Italia per la realizzazione della pavimentazione (v. docc. 4 e 5 - che, in data 30.11.2017, perveniva presso il cantiere a Cornaredo una prima parte dei prodotti acquistati e forniti da (per il tramite della società S.r.l., rivenditore italiano dei prodotti - che nel dicembre 2017 i lavori presso il cantiere di Cornaredo subivano una battuta d'arresto per alcuni problemi tecnici e, in ragione di tale sospensione, avviava i lavori presso lo stabilimento di Fontana s.p.a. a Veduggio; - che l'opera di pavimentazione dello stabilimento della Fontana s.p.a. veniva realizzata da mediante l'utilizzo dei materiali PurCem 21 RAL 7035 acquistati per il cantiere di Cornaredo, i quali, pertanto, venivano prelevati da Cornaredo per essere utilizzati presso il cantiere di Veduggio; - che, in data 4/01/2018 l'Ing. Sandro Perrone, direttore dei lavori per il cantiere effettuava un sopralluogo dei lavori realizzati dalla a Veduggio e riscontrava che l'opera realizzata non era stata eseguita a regola d'arte, rilevando, tra l'altro, che utilizzando i materiali acquistati per il cantiere aveva realizzato presso il cantiere di Fontana s.p.a. in Veduggio una pavimentazione con colorazione beige/gialla, invece che grigio-luce RAL 7035; - che, pertanto, i lavori di posa avviati da a Cornaredo venivano sospesi a partire dal 4/01/2018.

Ciò posto, la evidente difformità di colorazione della pavimentazione eseguita da presso il cantiere di s.p.a. (beige/gialla invece del grigio lucente RAL 7035) - utilizzando il materiale PurCem 21 Ral 7035 fornito dall'attrice per il cantiere di in Cornaredo - risulta dalla relazione tecnica di parte e dalla documentazione fotografica allegata da parte convenuta (v. doc. 8 e 14) e confermata all'esito della relazione tecnica del c.t.u. ing. Adduci nell'ambito del procedimento di ATP espletato presso il Tribunale di Monza su ricorso di Fontana s.p.a. nei confronti di e allegata da in data 30.12.2019 quale documentazione sopravvenuta.

Non è contestata, in ogni caso, la difformità della colorazione (beige/gialla) della pavimentazione eseguita da presso il cantiere di Veduggio dal colore RAL 7035 (grigio luce) scelto da con l'ordine del 30.11.2017 e dalla colorazione di cui alla campionatura eseguita da in Cornaredo nell'ottobre 2017 (si veda anche foto allegata al n. 14 del fascicolo di parte convenuta).

Non è oggetto di contestazione, inoltre, l'ulteriore sviluppo degli eventi, come dedotto dalla convenuta, per cui seguivano tra e una serie di incontri tecnici cui partecipava la stessa società produttrice del materiale PurCem - 21 RAL 7035, la quale, all'esito di tali



incontri, inviava in data 11.01.2018 una mail alla alla ed al direttore dei lavori, Ing. Perrone, con cui riconosceva che il materiale posato presso Fontana s.p.a. e fornito a non corrispondeva al RAL 7035, aggiungendo, inoltre, di non essere in grado di poter fornire nell'immediato un prodotto in poliuretano cemento capace di garantire il rispetto della colorazione grigio-luce RAL 7035 e la stabilità di tale colore nel tempo (cfr. doc. 9 circostanza confermata con ulteriore mail del 20.01.2018 (v. doc. 11 all'esito di una nuova prova – campione eseguita il 15.01.2018 da presso il cantiere di Cornaredo senza esito soddisfacente (risultando nuovamente una colorazione beige-giallo).

Tali circostanze, pertanto, determinavano a sospendere i lavori presso il cantiere di Cornaredo affidati a mentre ritirava il materiale fornito da a (v. doc. 11). Ciò posto, la convenuta ha dedotto espressamente in comparsa di costituzione (pag. 10) di essersi successivamente avveduta che la prova campione effettuata da nell'ottobre 2017 era avvenuta *“con pigmenti composti ad hoc dalla stessa vale a dire con materiali diversi e difforni dal prodotto PurCem – 21, RAL 7035 indicato nella scheda tecnica di cui all'offerta n. 164 del 31/10/2017 (cfr. all. 4, fasc. tali, però, da apparire, ad un primo sguardo, di colorazione simile al grigio-luce voluto dalla”*.

Di tale allegazione parte convenuta ha fornito sufficiente prova alla luce dei seguenti elementi: i) parte attrice non ha specificamente e tempestivamente contestato tale circostanza nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1; ii) i testi di parte convenuta, ing. Sandro Perrone, Direttore dei Lavori presso il cantiere di Cornaredo, e ing. Luigi Vergine, dipendente di Fontana s.p.a. (sulla cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare), presenti all'incontro del 15.01.2018, hanno concordemente riferito che il sig. Artan Doda di Italia aveva riferito in quell'occasione che, per la campionatura realizzata nell'ottobre del 2017, aveva utilizzato pigmenti e tintometro per ottenere la colorazione RAL 7035 grigio lucente richiesta (v. verbali di udienza del 21.11.2019 e dell'8.01.2020); iii) risulta documentato l'utilizzo nel cantiere di Cornaredo della di 4 Kg di pigmento di colore RAL 7035 da parte della Italia, come emerge dal rapporto di lavorazione prodotto dalla stessa Italia al doc. 3; iv) l'ordine che Italia ha effettuato alla società S.r.l. (rivenditore italiano dei prodotti non comprendeva il “pigmento RAL 7035” portato in cantiere dalla Italia, ma solo il prodotto PurCem – 21 RAL 7035 (cfr. doc. 5 e 6 a conferma che il pigmento de quo è stato utilizzato nella prova campione; v) la società produttrice con la mail del 20/01/2018 (doc. 11 ha confermato di non essere in grado di poter fornire nell'immediato un prodotto in poliuretano cemento capace di garantire il rispetto della colorazione grigio-luce RAL 7035.



Tali complessivi elementi inducono a ritenere con ragionevole fondatezza che Italia nella prova campione di ottobre 2017, che è stata pacificamente alla base della scelta del materiale e del consenso di non ha utilizzato il prodotto convenuto PurCem – 21 con colorazione grigio luce RAL 7035, ma una mistura creata dalla stessa al fine di ottenere il colore voluto dalla committente.

Tale condotta, ad avviso del Tribunale, integra gli estremi del dolo contrattuale quale vizio del consenso ai sensi dell'art. 1439 c.c., a mente del quale il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Il dolo, dunque, è causa di annullamento del contratto, allorché si sia concretato in artifici o raggiri o anche menzogne, che – ingenerando nella controparte una rappresentazione alterata della realtà – siano stati determinanti del consenso che altrimenti non sarebbe stato prestato (v. Cass. 2003, n. 5166, 2006, n. 6166; v. anche Cass. S.U. 1996, n. 1955, secondo la quale, a norma dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia, quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel *deceptus* una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c., con la conseguenza che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima).

Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta degli elementi acquisiti in giudizio, è emerso che l'appaltatrice Italia, in sede di campionatura, non ha utilizzato il materiale convenuto, ossia il prodotto PurCem – 21, RAL 7035, ma una mistura determinata con del pigmento di colore grigio luce non fornita da e apparentemente simile alla colorazione RAL 7035 grigio-luce.

Non vi è dubbio che, con tale condotta, Italia ha posto in essere un contegno fraudolento che ha indotto a prestare il proprio consenso ad un contratto di appalto che non avrebbe mai concluso se avesse saputo sin dall'inizio che nella campionatura aveva utilizzato dei materiali non rispondenti al prodotto PurCem – 21, RAL 7035.

È evidente, pertanto, che i raggiri utilizzati dalla sono stati determinanti nella conclusione del contratto, poiché incidenti su una qualità essenziale del prodotto oggetto dell'opera, essendo sufficienti ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, come sopra evidenziato, anche le



semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte.

Italia, pertanto, ha realizzato nell'ottobre 2017 un campione che non era il risultato diretto dell'utilizzo del prodotto PurCem – 21 RAL 7035 convenuto, ma il risultato di una mistura creata ad arte dalla stessa appaltatrice, affinché apparentemente somigliasse al grigio-luce RAL 7035, determinando una falsa e distorta percezione della realtà ed ingenerando dolosamente in

l'erronea convinzione di aver commissionato la realizzazione di un pavimento in poliuretano cemento con colorazione RAL 7035 e, nello specifico, la posa in opera del prodotto PurCem – 21, RAL 7035.

Se, infatti, Italia avesse posato il prodotto concordato, sarebbe emerso che tale prodotto non avrebbe potuto dare il colore grigio luce richiesto da e quest'ultima non lo avrebbe mai scelto per la realizzazione dei pavimenti dello stabilimento di Cornaredo e, conseguentemente, non avrebbe concluso il contratto di appalto con Italia.

Ne consegue la fondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta di annullamento del contratto di appalto per vizio del consenso determinato da dolo.

Pertanto, il contratto di appalto intervenuto tra le parti in data 30.11.2017 deve essere annullato ai sensi degli artt. 1427 e 1439 c.c..

Essendo venuto meno il titolo contrattuale, va accolta anche la domanda della convenuta di ripetizione dell'importo di € 76.860,00 versata da S.p.A

Pertanto, parte attrice va condannata alla restituzione della somma di euro € 76.860,00, oltre gli interessi legali dal dì della dazione (30.11.2017), stante la mala fede dell'accipiens ex art. 2033 cod. civ., al saldo. Non può essere riconosciuta, invece, la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.

L'accoglimento della domanda riconvenzionale di annullamento del contratto per dolo dell'attrice assorbe l'altra domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto avanzata dalla convenuta e comporta l'automatico rigetto delle domande di risoluzione per inadempimento e risarcimento danno avanzate da Italia.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex d.m. 55/14 come da nota spese allegata.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:





- 1) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta s.r.l. e, per l'effetto, annulla ex artt. 1427 e 1439 c.c. il contratto di appalto concluso tra le parti il 30.11.2017 e condanna Italia s.r.l. alla restituzione, in favore della convenuta, della somma di euro € 76.860,00, oltre gli interessi legali dal 30.11.2017 al saldo;
- 2) CONDANNA Italia s.r.l. alla refusione delle spese del giudizio, in favore di s.r.l., liquidate in euro 13.430,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.

Milano, 8 novembre 2021

Il Giudice

Dr. Gian Piero Vitale

